

Comune di SANGUINETTO (VR)



TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO 1ª RATA 2017

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visto l'art. 1, commi da 10 a 28, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che detta modifiche al tributo IUC

ENTRO IL 16 GIUGNO 2017

SI INFORMA CHE

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO della TASI (Tributo sui servizi indivisibili che compone il tributo comunale IUC) – dovuta per l'anno d'imposta 2017.

Sono soggetti passivi TASI i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo di fabbricati (con esclusione dal 2016 e quindi anche per il 2017, dell'abitazione principale di residenza, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale), ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione. Le pertinenze sono soggette allo stesso trattamento tributario delle abitazioni principali, che **dal 2016 risultano escluse dal tributo TASI (ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale)**, che continuano ad essere assoggettate al tributo TASI, con l'aliquota del 2,5 per mille e detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione, come da delibera CC n. 8 del 29/03/2017).

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato **in 2 rate**:

- **prima rata d'acconto: 50 % in base alle aliquote dell'anno precedente - entro il 16 Giugno 2017**
- **seconda rata, a conguaglio, in base alle aliquote per l'anno 2017 - entro il 16 Dicembre 2017.**

Il calcolo dell'imposta "TASI" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulla base delle seguenti aliquote, stabilite dal Comune per l'anno 2017 con deliberazione C.C. n. 8 del 29/03/2017:

1	Abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9 o altre non escluse per legge e relative pertinenze, così come definite per legge e Regolamento comunale, con detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione.	2,5 %
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	1,0 %
3	Immobili di categoria catastale D (escluso D/5-D/2).	1,8 %
4	Aree fabbricabili.	azzerata
5	Altre abitazioni (immobili di categoria catastale A, che non costituiscono, né sono assimilati all'abitazione principale).	azzerata
6	Tutti gli altri immobili non inclusi nelle soprastanti classificazioni.	azzerata

DETRAZIONI E RIPARTIZIONE TRIBUTO

- **Detrazione di € 30,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni residente e dimorante abitualmente nell'abitazione principale** categoria A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo (importo totale annuo, da rapportare ai mesi e quote dovute del tributo TASI, in rapporto al totale complessivo);
- **Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI**, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CALCOLO

La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE Es. categoria A/8, classe 1, rendita catastale 600,00 € $600,00 \times 1,05 = 630,00$ € rendita rivalutata $630,00 \times 160 =$ 100.800,00 € Imponibile TASI $100.800,00 \times 2,5\%$ (o altra aliquota) = 252,00 € TASI ANNUA	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SANGUINETTO → **H944**

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

È disponibile sul sito internet comunale (all'indirizzo **www.comune.sanguinetto.vr.it**) un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta per l'anno 2017. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile on-line, e la possibilità di compilare e stampare anche la **dichiarazione TASI 2016** (avente scadenza 30/6/2017). La dichiarazione TASI 2016 può essere presentata dal titolare contestualmente ed unitamente alla dichiarazione IMU, oppure attraverso apposita modulistica messa a disposizione del Comune, in particolare per dichiarare i dati del soggetto non proprietario utilizzatore dell'immobile, tenuto al versamento della quota del 30% del tributo TASI.

Si ricorda ai proprietari / usufruttuari dell'abitazione principale di residenza e relative pertinenze, nonché al coniuge superstite titolare del diritto di abitazione e al coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale a seguito di sentenza di separazione/divorzio, che dal 2016 e quindi anche per il 2017 su tali immobili non si applica il tributo TASI (a condizione che gli stessi non siano di categoria A/1-A/8-A/9, i quali sono invece ancora assoggettati a tale tributo, insieme alle relative pertinenze).

A Sanguinetto (in altri Comuni l'applicazione del tributo può avvenire con aliquote e modalità diverse) non sono assoggettati a TASI (ma soltanto ad IMU) anche le aree fabbricabili e tutti gli immobili per i quali l'aliquota è stata azzerata. Sono infatti assoggettati a TASI per l'anno 2017 soltanto le abitazioni principali di categoria A/1-A/8-A/9, i fabbricati rurali ad uso strumentale e gli immobili di categoria D (con esclusione dei D/5-D/2).

Si ricorda poi che entro il 16 Dicembre 2017 dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle aliquote stabilite dal Comune, per gli importi dovuti per l'intero anno, al netto degli acconti versati. Tuttavia il contribuente può effettuare entrambi i versamenti dovuti (acconto e saldo) entro il 16 giugno 2017. Eventuali ritardi dovranno essere regolarizzati mediante ravvedimento operoso (salvo proroghe stabilite per legge, di cui sarà dato avviso sul sito internet del Comune).

Il versamento annuo TASI (acconto + saldo) può non essere effettuato se inferiore ad €. 8,00.

SPORTELLI INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: LUN-MER-VEN dalle 10,00 alle 12,30 e MER dalle 15,30 alle 17,30